

LEGGE REGIONALE 3/2010

«Norme per la definizione. Riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali»

Alberto Allegretti Tecnico di garanzia in materia di partecipazione

I PRINCIPI E GLI OBIETTIVI DELLA PARTECIPAZIONE NELLA LEGGE (1 - continua)

La legge si pone gli obiettivi di:

- Incrementare la qualità democratica delle scelte a livello regionale e locale
- Creare maggiore coesione sociale
- Elevare la qualità delle risorse immateriali come ad esempio la fiducia collettiva
- Valorizzare le competenze diffuse nella società

I PRINCIPI E GLI OBIETTIVI DELLA PARTECIPAZIONE NELLA LEGGE (2- fine)

Ma anche:

- Favorire la qualificazione della pubblica amministrazione e dei suoi operatori
- Favorire l'evoluzione della comunicazione pubblica

e soprattutto:

- **Favorire la partecipazione delle persone affinché da soggetti amministrati diventino soggetti attivi, alleati delle istituzioni nel prendersi cura di beni come il territorio, l'ambiente, la sicurezza, la legalità, la salute, l'istruzione...**

IL PROCESSO PARTECIPATIVO: LA DEFINIZIONE

(art. 10)

Per processo partecipativo si intende...

- un percorso di discussione organizzata che viene avviato in riferimento ad un progetto futuro o ad una futura norma di competenza delle Assemblee elettive o delle Giunte, regionali o locali, in vista della sua elaborazione
- mettendo in comunicazione **attori e istituzioni** al fine di ottenere la completa rappresentazione delle posizioni, degli interessi o dei bisogni sulla questione
- nonché di giungere ad una mediazione o negoziazione ricercando un accordo delle parti coinvolte sulla questione oggetto degli atti in discussione.

IL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE: I SOGGETTI

(art. 3)

I soggetti titolari del diritto di partecipazione sono...

- ... tutte le persone, le associazioni e le imprese che siano destinatari, singolarmente o collettivamente, delle scelte contenute in un atto Regionale o locale di pianificazione strategica, generale o settoriale, o di atti progettuali e di attuazione in ogni campo di competenza regionale, sia diretta che concorrente.

IL PROCESSO PARTECIPATIVO: L'OGGETTO

(art. 11)

Oggetto del processo partecipativo sono...

...progetti, atti normativi o procedure amministrative nella loro interezza, o una loro parte

- Può anche riguardare progetti, iniziative o scelte pubbliche sui quali la Regione o gli enti locali non hanno ancora avviato alcun procedimento amministrativo o assunto un atto definitivo.
- L'oggetto su cui si attiva il processo partecipativo va definito in modo preciso.

IL NUCLEO TECNICO DI INTEGRAZIONE CON LE AUTONOMIE LOCALI

La legge istituisce questo organismo presieduto dal Tecnico di garanzia, da un dirigente della Regione e da due esperti designati dagli enti locali per:

- Redigere una **relazione annuale sulla partecipazione** nel territorio regionale
- Esaminare le **migliori pratiche partecipative** attuate in Italia ed all'estero
- Elaborare **raccomandazioni tecniche non vincolanti** relative ai processi partecipativi
- Individuare di possibili **forme per lo sviluppo professionale in materia partecipativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni regionali e locali**, al fine di migliorare le capacità e la flessibilità organizzativa degli enti nel rapporto con i cittadini, qualificando il sistema pubblico

I COMPITI DEL TECNICO DI GARANZIA IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE (1 - continua)

(art. 7, comma 1)

- **Presiede il nucleo tecnico** di integrazione con le autonomie locali

(art. 8)

- 1) fornisce i **materiali** e la **documentazione** utile per progettare e predisporre i processi di partecipazione su questioni di rilevanza **regionale**;
- 2) elabora **orientamenti e linee guida** per la progettazione e conduzione dei processi partecipativi
- 3) offre un supporto di **consulenza metodologica** all'elaborazione e alla conduzione dei processi partecipativi
- 4) **esamina le proposte di progetto** e ne certifica la **qualità** ai fini della concessione dei contributi regionali
- 5) **valuta** in itinere ed ex post lo svolgimento dei processi partecipativi ammessi al sostegno regionale

I COMPITI DEL TECNICO DI GARANZIA IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE (2 - fine)

- 6) realizza e cura un **sito web** dedicato alla propria attività e ad iniziative attinenti la democrazia partecipativa
- 7) offre un supporto nella **comunicazione**, anche mediante supporti informatici;
- 8) propone **obiettivi di qualificazione professionale** in materia partecipativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni per migliorare la loro attività nel rapporto con i cittadini;
- 9) svolge un ruolo di **mediazione** finalizzata alla partecipazione e di promozione del confronto democratico.
- *(art. 15)*
- Il Tecnico di garanzia può svolgere un **ruolo di mediazione** tra cittadini richiedenti e l'ente interessato, finalizzata alla promozione dei progetti di partecipazione, in particolare nei casi in cui il progetto sia di notevole rilievo ed abbia ottenuto l'adesione formale di una percentuale minima di residenti nell'ambito territoriale.

LA REGIONE E I PROCESSI PARTECIPATIVI

La legge disciplina inoltre le modalità di sostegno regionale ai progetti grazie alla concessione di contributi.

La Regione annualmente stabilisce requisiti, priorità e criteri per la presentazione delle domande di contributo.

Nella valutazione dei progetti è prevista un'attività di certificazione della qualità effettuata dal Tecnico di garanzia

totale progetti presentati anni 2012 e 2013	154
totale progetti finanziati anni 2012 e 2013	39
totale finanziamenti anni 2012 e 2013	668.242 euro

I PROCESSI PARTECIPATIVI SOSTENUTI DALLA REGIONE: I SOGGETTI PROPONENTI

(art. 5)

I soggetti proponenti l'avvio di processi partecipativi sostenuti economicamente dalla Regione possono essere...

Giunta o Assemblea legislativa

L'Assemblea legislativa nell'atto in cui assume la decisione indica la Commissione delegata a seguire il procedimento partecipativo

Enti locali

anche in forma associata e loro circoscrizioni

altri soggetti pubblici e privati

che abbiano ottenuto l'adesione formale di almeno un soggetto dei punti a) o b) che sia titolare della decisione amministrativa pubblica collegata al processo, denominato **ente responsabile**

I PROCESSI PARTECIPATIVI SOSTENUTI DALLA REGIONE: L'ENTE RESPONSABILE

(art. 5)

L'ente responsabile è...

... il **soggetto titolare** della decisione amministrativa pubblica collegata al processo (Giunta, Assemblea legislativa, enti locali, anche in forma associata, e loro circoscrizioni)

(art. 12)

L'impegno dell'ente responsabile che presenta un progetto partecipativo per ottenere contributi regionali è...

... **sospendere qualsiasi atto tecnico o amministrativo** di propria competenza che anticipi o pregiudichi l'esito del processo proposto.

I PROCESSI PARTECIPATIVI SOSTENUTI DALLA REGIONE: I CRITERI DI QUALITA' TECNICA

(art. 13)

I progetti oggetto della richiesta di contributo regionale devono rispondere a criteri di qualità tecnica:

- sollecitazione delle realtà sociali del territorio, a qualunque titolo potenzialmente interessate dal procedimento in discussione, con particolare attenzione alle differenze di genere, di abilità, di età, di lingua e di cultura;
- inclusione di eventuali nuovi soggetti sociali, organizzati in associazioni o comitati, sorti conseguentemente all'attivazione del processo;
- tavolo di negoziazione con i principali soggetti organizzati che si sono dichiarati interessati al processo;
- metodi per la mediazione delle eventuali divergenze e di verifica di eventuali accordi tra i soggetti partecipanti, anche attraverso l'implementazione di strumenti di democrazia diretta, nel rispetto degli statuti degli enti interessati, o partecipativa e deliberativa;
- accessibilità via web della documentazione dei progetti e dei relativi processi

I PROCESSI PARTECIPATIVI SOSTENUTI DALLA REGIONE: I TEMPI

(art. 11)

I tempi del processo partecipativo

- non possono avere una durata superiore a **6 mesi**
- eventuali proroghe possono essere concesse per particolari progetti, fino ad **un massimo di 12 mesi** complessivi
- eventuali proroghe a processo avviato non possono superare i **60 giorni** e necessitano dell'approvazione del tecnico di garanzia, sulla base delle reali difficoltà riscontrate dallo stesso

I PROCESSI PARTECIPATIVI SOSTENUTI DALLA REGIONE: LA CONCLUSIONE

(art. 11)

La conclusione del processo partecipativo

Avviene con l'approvazione della proposta da parte del tavolo di negoziazione

la validazione da parte del tecnico di garanzia

e l'invio all'ente responsabile

oppure

con l'approvazione del verbale che certifica il mancato raggiungimento di un accordo

I PROCESSI PARTECIPATIVI SOSTENUTI DALLA REGIONE: IL PRODOTTO

(art. 10)

Prodotto del processo partecipativo è...

...un **documento di proposta partecipata**

validata da parte del tecnico di garanzia

di cui l'ente responsabile si impegna a tener conto nelle proprie deliberazioni.

Con **atto deliberativo** l'ente responsabile dà conto del **procedimento** e dell'**accoglimento** di tutta o parte della proposta partecipata.

Se le delibere si **discostano** dalla proposta partecipata le **autorità decisionali** (ente responsabile) devono darne **esplicita motivazione** nel provvedimento stesso

I PROCESSI PARTECIPATIVI SOSTENUTI DALLA REGIONE: L'ESITO

(art. 16)

Gli esiti del processo

- ❑ L'ente responsabile della decisione istituzionale da assumere, valutata la proposta partecipata, **non ha obbligo alcuno** e può decidere di **recepire, in tutto o in parte**, le conclusioni del procedimento partecipativo o di **non recepirle**.
- ❑ È comunque tenuto a una **comunicazione pubblica** con ampia rilevanza e precisione, anche per via telematica, che esponga le **motivazioni** delle proprie decisioni, soprattutto nel caso in cui esse siano **diverse** dalle **conclusioni** del procedimento partecipativo.